

Trento, 09 giugno 2016

Comunicato stampa

## **Il merito creditizio del consumatore: i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) Un nuovo foglio informativo per i consumatori**

### **Il merito creditizio**

Il merito creditizio è la capacità del consumatore di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie (debiti, rapporti di finanziamento, etc.) e costituisce uno dei criteri sulla base del quale le banche e gli intermediari finanziari concedono finanziamenti.

Per ottenere informazioni che riguardino il merito creditizio dei propri clienti banche e intermediari fanno ricorso alle informazioni contenute nei cosiddetti Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), conosciuti anche come “centrali rischi private”.

### **I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) attivi e le informazioni contenute**

I SIC privati attivi in Italia sono Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, Assilea. E' inoltre presente, come organismo pubblico, la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Le informazioni contenute possono essere di tipo negativo (rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti) oppure generiche informazioni creditizie (rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti).

### **Normativa e Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

A tutela del consumatore esiste uno specifico Codice Deontologico (Allegato A.5 del Codice in materia di protezione dei dati personali) e il Garante della Privacy si occupa del rispetto dei diritti del consumatore con sanzioni amministrative, civili e penali, nel caso in cui il trattamento dei dati sia illecito.

### **Obblighi di banche e intermediari finanziari**

Banche e intermediari finanziari, e SIC hanno l'obbligo del segreto sulle informazioni ricevute e hanno l'obbligo di controllo della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni conservate. Banche e intermediari hanno inoltre il dovere di comunicare al cliente la segnalazione ai SIC relativa al primo ritardo nel pagamento di una rata, che potrà quindi essere evitata con il versamento della rata scaduta. I successivi ritardi verranno invece segnalati immediatamente.

### **Diritti del cliente: accesso ai dati e corretta conservazione di essi**

Il cliente ha il diritto di chiedere alla banca/intermediario o direttamente ai SIC se e quali informazioni a suo nome sono contenute nelle banche dati. In caso di informazioni errate può pretendere l'eliminazione o la modifica, se necessario disposta con provvedimento dell'Autorità Garante.

**Costi per l'esercizio del diritto di accesso**

Secondo quanto stabilito dall'Autorità garante (Deliberazione n. 14 del 23 dicembre 2004) il principio generale è quello per cui il cliente ha diritto ad accedere gratuitamente ai dati conservati a suo nome. Nel caso in cui non fossero rilevate informazioni a seguito di una richiesta di accesso, la medesima Autorità ha stabilito che l'importo massimo a carico del cliente non possa superare i 10 euro.